30366/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Presidente -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Dott. PAOLO SPAZIANI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE. INCIDENTE STRADALE.

Ud. 13/09/2022 - CC

R.G.N. 14259/2020

Rep. (con 30366

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14259-2020 proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) (omissis);

- controricorrente -

771/22

avverso la sentenza n. 140/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, (omissis) e l' (omissis) s.p.a., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da loro subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi intorno all'una di notte del (omissis) sulla strada (omissis) in località (omissis) .

Esposero, a sostegno della domanda, che in quella circostanza la moto di proprietà di (omissis) , condotta da (omissis) , era stata urtata dalla vettura condotta dal (omissis) la quale aveva invaso l'opposta corsia di marcia. A seguito dell'urto, la moto era uscita di strada, con danni al conducente e al mezzo.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda.

A questo giudizio ne venne riunito un altro, promosso da (omissis) (omissis), trasportata a bordo della moto, nei confronti dei (omissis) e della società di assicurazioni (omissis).

Il Tribunale, istruita la causa con prove per interrogatorio e per testi, accolse la domanda della (omissis) e rigettò quella dei (omissis).

2. La pronuncia di rigetto è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 27 gennaio 2020, ha rigettato l'appello e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bari ricorrono (omissis) e (omissis) con unico atto affidato a due motivi.

Resiste la (omissis) s.p.a. con controricorso.

(omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., sul rilievo per cui la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto non attendibile il teste (omissis) dando fede a quanto risultava dal rapporto della Polizia stradale che era stato smentito in sede di istruttoria testimoniale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., errata valutazione della deposizione del teste (omissis), considerato inattendibile; tale deposizione, invece, essendo dell'unico testimone presente, avrebbe dovuto essere ritenuta perfettamente credibile, conducendo in tal modo all'accoglimento della domanda.

3. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra loro esistente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e

l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l'ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).

3.2. Nella specie, la Corte territoriale ha osservato che gli attori non avevano assolto l'onere della prova a loro carico relativo all'effettiva dinamica del sinistro così come descritto. In particolare, la sentenza ha rilevato che da nessun elemento poteva trarsi la prova della presenza di un'altra vettura sul luogo dell'incidente; che l'unico teste (omissis), pur avendo avallato la versione fornita dagli appellanti, nulla aveva dichiarato agli agenti della Polizia stradale intervenuti nell'immediatezza del fatto; che non vi era in atti alcuna foto né della moto incidentata né di un'altra ipotetica vettura, tale da dimostrare il punto di impatto tra i due mezzi; che non erano stati rinvenuti i due caschi che il (omissis) aveva riferito di aver tolto ai due passeggeri della moto investita; che vi era, infine, pieno contrasto tra la deposizione dello stesso e quanto risultante dal rapporto della Polizia. Dal complesso di questa ricostruzione la Corte barese è pervenuta alla valutazione di inattendibilità del teste (omissis), rigettando per questo la domanda.

A fronte di tale ricostruzione il ricorrente, mentre ribadisce una serie di considerazioni in punto di fatto già ritenute non credibili dai due giudici di merito, insiste nel sostenere che la Corte di merito avrebbe violato l'art. 2700 cod. civ., perché avrebbe attribuito al verbale della Polizia il valore di piena prova anche in relazione a fatti non avvenuti in presenza; il che non è esatto, perché il ragionamento svolto dalla Corte d'appello, come si è detto, è molto più coerente e articolato. Per

cui anche la censura del secondo motivo si risolve in un'affermazione del tutto immotivata, sostenendosi che il teste (omissis) avrebbe dovuto essere ritenuto attendibile.

Quanto al resto, le ulteriori considerazioni valutative tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e, dietro l'apparenza della violazione di legge, sollecitano in effetti questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2022.

Il Presidente estensore

Francesco M. Cirillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 OTT. 2022
Il Funzionario Giudiziario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Scalese